REGOLAMENTO (CEE) N. 1167/83 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 3418/82 relativo alle modalità di vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2), in particolare gli articoli 26, paragrafo 3, e 27, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 19777, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 771/83 (5), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3418/82 della Commissione (6), l'organismo d'intervento, in caso di vendita permanente, conclude la vendita con chiunque presenti, nel corso di un giorno lavorativo, un'offerta appropriata per una o più partite di semi oleosi non precedentemente venduti ;

considerando che, nel caso summenzionato, l'organismo d'intervento può accettare offerte presentate il giorno stesso della pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ;* che dall'esperienza acquisita è risultato che tale prassi potrebbe dare luogo ad un trattamento discriminatorio tra operatori provenienti dai vari Stati membri ; che, per ovviare a tale situazione, è opportuno prevedere un certo intervallo tra la data della pubblicazione del bando di gara e la data in cui le offerte possono essere accettate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3418/82, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. L'organismo d'intervento conclude la vendita con chiunque presenti, nel corso di un giorno lavorativo, un'offerta appropriata per una o più partite non precedentemente vendute.

Tuttavia, le offerte possono essere accettate soltanto a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla data della pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Qualsiasi offerta presentata anteriormente a tale data si considera presentata il terzo giorno lavorativo successivo alla data della pubblicazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 5.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(4) GU n. L 106 del 29. 4. 1971, pag. 27.
(5) GU n. L 85 del 31. 3. 1983, pag. 95.
(6) GU n. L 360 del 21. 12. 1982, pag. 19.